



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

**MICHELA ZANETTI**  
DOTT. AREA FISCALE

**CARMEN TONELLO**  
RAG. AREA FISCALE

**GIUSEPPE ANSELMI**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE (SEDE DI  
VALDOBBIADENE)

**FRANCESCO FERRARESE**  
DOTT. AREA SOCIETARIA

**ELENA TESSER**  
RAG. AREA CONTABILE

**ALESSIA SCANDIUZZI**  
RAG. AREA CONTABILE

**LISA DE BORTOLI**  
RAG. AREA CONTABILE

**MICHELA FENU**  
RAG. AREA CONTABILE

**DIEGO SAVIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

**AREA LEGALE**

**FRIDA DEL DIN**  
AVVOCATO

**MONICA CAMMALLERI**  
AVVOCATO

**ANDREA ZAMPROGNO**  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

**BARBARA PEGHIN**  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

**CARLO COVINI**  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

**LEONARDO BRIAN**  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

**NUNZIATA MARIA R. PELLICANO**  
DOTT. AREA LEGALE

**AREA AMMINISTRATIVA**

**GIORGIA LEVORATO**  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA SERVIZIO CLIENTI**

**MARIKA BOLZONELLO**  
RAG. CUSTOMER SERVICE

**OF COUNSEL:**

**VITO PAPA**  
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 8 settembre 2017

**LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE**

Gentili clienti,

***L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture sostituisce, dal 2017, la comunicazione polivalente (il cosiddetto "spesometro"), con una periodicità trimestrale in luogo di quella annuale. La scadenza dell'invio dei dati relativi al 1° semestre è stata da ultimo prorogata al 28 settembre 2017***

**LA COMUNICAZIONE "OBBLIGATORIA" DEI DATI DELLE FATTURE**

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le:

- fatture rilevanti ai fini IVA emesse nel trimestre di riferimento;
- fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali;
- relative variazioni (note credito/debito).

**SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati alla comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta:

- **rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti)**, comprese quelle effettuate a favore di consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi che non rientrano nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo
- **ricevute da soggetti titolari di partita IVA**, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori).

**SOGGETTI ESCLUSI**

Il legislatore ha previsto espressamente alcuni casi di esclusione dall'adempimento:

1. i produttori agricoli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

„„-nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, costituito

per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e che, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;

„„-operano su terreni situati nelle zone montane di cui all'art. 9, D.P.R. n. 601/73

2. i soggetti che optano per l'invio facoltativo dei dati delle fatture, di cui al D.Lgs. n.

[studio@partes.it](mailto:studio@partes.it)

[www.partes.it](http://www.partes.it)

**MONTEBELLUNA (TV)** Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

**VALDOBBIADENE (TV)** Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

**BASSANO DEL GR. (VI)** Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. e fax. +39 0424.066532

**THIENE (VI)** Via Monte Grappa 6/L 36016 | tel. e fax. +39 0445.1716541

**TREVISO** Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

**SPAGNA - Barcellona** Car. Granada del Penedès, 10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766

**BOSNIA ERZEGOVINA** 77020 101 Mukbr Bb - Cazin - BIH | +387.37.511.020 | c/o Cons. On.

**ALBANIA - Tirana** RR: "Mitro Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 | fax. +355.(0) 4 2202010

127/2015;

3. adottano il regime fiscale di vantaggio ex art. 27, comma 1 e 2, del D.L. 98/2011;

4. applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, comma 54-89, della L. 190/2014.

#### **DATI DA INVIARE**

I dati da comunicare sono quelli relativi alle:

- **le fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione;
- **le fatture ricevute e le bollette doganali** registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- **le note di variazione** delle fatture di cui ai punti precedenti.

#### **Non devono essere inviati:**

- **i dati di scontrini e ricevute fiscali di importo superiore a 3.600 euro (IVA inclusa)**, come avveniva nel precedente spesometro;
- **i dati relativi alle schede carburante.**

Va inoltre aggiunto che le informazioni da trasmettere sono **analitiche**.

Da ciò consegue che devono essere trasmesse analiticamente:

- **le fatture attive/passive di importo inferiore a 300 euro**, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo: la comunicazione dei dati deve riguardare ogni singola fattura, indipendentemente dalla modalità di registrazione (Circolare n. 1/E/2017). Il nuovo adempimento potrebbe far venire meno i vantaggi derivanti dalla semplificazione adottata;
- **le fatture di vendita registrate nei corrispettivi**: vanno inviate analiticamente anche se annotate nel registro dei corrispettivi ai sensi dell'art. comma 2, D.P.R. n. 633/72.

#### **CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE**

I dati che devono essere trasmessi, contenuti nelle fatture emesse, ricevute e registrate, nelle bollette doganali e nelle relative note di variazione, sono individuati dall'art. 21, comma 2, D.L. n. 78/2010.

Essi sono:

- dati identificativi delle parti (cedente/prestatore; cessionario/committente)
- data del documento
- data di registrazione
- numero del documento
- base imponibile
- aliquota IVA applicata e imposta, ovvero ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'IVA, la tipologia dell'operazione (cioè, la "Natura").

Alcuni documenti di prassi (Circolare n. 1/E/2017 e Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017) hanno fornito chiarimenti in relazione ad alcuni dati da trasmettere:

ANNOTAZIONE IN FATTURA	CODIFICA
<b>Operazioni escluse</b> <i>Trattasi delle operazioni escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972</i>	<b>N1</b> <b>escluse ex art. 15</b>
<b>Operazioni non soggette</b> <i>Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più requisiti (ad esempio prestazione servizi extra-UE ovvero per espressa disposizione di legge).</i> - Fatture di acquisto fuori campo IVA ex art. 74 D.P.R. n. 633/72, registrate, devono recare il codice N2 - I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati (di vantaggio, forfaitari) vanno compilati indicando il codice natura N2	<b>N2</b> <b>non soggette</b>
<b>Operazioni non imponibili</b> <i>Ad esempio: esportazione ovvero cessione di beni intracomunitaria</i> <b>Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura N3</b>	<b>N3</b> <b>non imponibile</b>
<b>Operazioni esenti</b> <i>Ad esempio: prestazioni sanitarie</i>	<b>N4</b> <b>esente</b>
<b>Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura</b> <i>Fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria.</i>	<b>N5</b> <b>regime del margine/IVA non esposta in fattura</b>
<b>Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge</b> <i>Fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio, una cessione di rottami)</i> - La fattura ricevuta con l'annotazione "inversione contabile" dovrà valorizzare, oltre al codice N6, anche i campi "Imposta" e "aliquota" (per la necessaria integrazione della fattura da parte del cessionario/committente)	<b>N6</b> <b>inversione contabile (reverse charge)</b>
<b>Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA</b> <i>Si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.</i> Più nel dettaglio: - <b>Vendite a distanza</b> (disciplinate dall'art. 41, comma 1, lett. b) D.L. n. 331/1993), nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell'anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato; <b>Prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici</b> (disciplinate dall'art. 7-sexies, lett. f) e g), e dall'art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7".  Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l'assolvimento dell'IVA avviene in un altro Stato UE.	<b>N7</b> <b>IVA assolta in altro Stato UE</b>

## TERMINI DI PRESENTAZIONE A REGIME

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.**

La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Mesi	Trimestre	Termini di presentazione	Modalità di trasmissione
Gennaio febbraio marzo	1° trimestre	31 maggio	Esclusivamente per via telematica
Aprile maggio giugno	2° trimestre	16 settembre	Esclusivamente per via telematica
Luglio agosto settembre	3° trimestre	30 novembre	Esclusivamente per via telematica
Ottobre novembre dicembre	4° trimestre	28 febbraio	Esclusivamente per via telematica

**Soltanto per il 2017**, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione assume **cadenza semestrale**.

Conseguentemente:

- la comunicazione del primo semestre 2017 dovrà essere inviata entro il **28 settembre 2017**.
- quella relativa al secondo semestre 2017 entro il **28 febbraio 2018**.

## SANZIONI

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che per l'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi è punita con una **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, e comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per trimestre.**

La sanzione è ridotta della metà (euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di euro 500), se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.

Invitiamo i nostri gentili Clienti che tengono la contabilità internamente a contattare i loro programmatori per la predisposizione del file relativo alla comunicazione art. 21 (spesometro) che dovrà essere inviato allo Studio entro e non oltre la mattinata del **20 settembre** p.v. indicando come codice dell'intermediario abilitato all'invio il seguente codice fiscale: 04772530269 (Studio Partes srl).

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes